

CONDIZIONI DI FORNITURA

OGGETTO DELLA COMMESSA (CIG n. [REDACTED])

La Ditta, si impegna ad eseguire, a favore del Ministero della Difesa e per esso al Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominato semplicemente TELEDIFE o A.D., la seguente commessa:” **Estensione della connettività RIFON, ponti radio e satellitare con adeguamento LAN integrata -evoluzione verso il sistema VOIP - [REDACTED] Affitto di Fibra con la formula del Diritto d’Uso Irrevocabile” articolata in un unico lotto:**

- **Realizzazione di una tratta in Fibra Ottica monomodale tra Caserma [REDACTED] e la Caserma [REDACTED]**

come meglio descritto nella Specifica Tecnica n. ST-084/22/0212 ed. Ottobre 2022 riportata in allegato A al presente atto.

Art. 1. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, le norme in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d’Oneri relativo alla locazione ed all’acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente **contratto/condizioni di fornitura**;
- alla **Specifica Tecnica** n. ST-084/22/0212 ed. Ottobre 2022 (in seguito denominata Specifica tecnica)(**Allegato A**)
- alla **Offerta** della Ditta (**Allegato “B”**).

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dalla Proposta Tecnico Economica prevarrà nell’ordine:

- il Contratto;
- la Specifica Tecnica;
- la Offerta della Ditta.

Art. 3. PREZZO

Il valore della commessa, corrisponde all’importo dell’offerta della Ditta aggiudicataria del singolo lotto, IVA esclusa. I prezzi di cui al presente atto sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Art. 4. - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi si intendono accettati dalla Ditta a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente. La Ditta non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione dell'atto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza. La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che s'intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

Art. 5. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre, a meno di eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della **lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione**, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese. Detta documentazione dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web..

Art. 7. DIRITTO D'USO ESCLUSIVO DELL'INFRASTRUTTURA

L'Amministrazione Difesa avrà il diritto (DUI/IRU - Diritto d'Uso Irrevocabile - *Indefeasible Right of Use*) reale di utilizzare in modo esclusivo ed ininterrompibile le infrastrutture di cui all'Oggetto del presente atto e Specifica Tecnica (*coppia di fibra ottica spenta*) per un periodo di [REDACTED] anni a decorrere dalla data di notifica alla Ditta dell'accettazione della fornitura, con il mantenimento della proprietà in capo alla Ditta concedente. La sottoscrizione del presente Contratto non comporta, quindi, il trasferimento di alcun diritto di proprietà e vieta alla Ditta, dalla data di accettazione da parte dell'A.D., di concedere lo stesso diritto sulla medesima *coppia di fibra ottica spenta* ad altri soggetti. Sono incluse nella citata cessione le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria del collegamento, nel rispetto di quanto definito in Specifica Tecnica e nel presente atto.

Resta inteso che l'A.D. non cederà a terzi totalmente e o parzialmente i diritti oggetto del presente Contratto.

L'Amministrazione Difesa su tutta l'infrastruttura oggetto del DUI si riserva la facoltà di esercitare, con specifico e separato atto amministrativo, il diritto di prelazione per i medesimi scopi ed alle medesime modalità tecnico-amministrative del presente contratto, per l'utilizzo di ulteriori fibre ottiche (libere) fino alla concorrenza massima della capienza del cavo contenente le fibre acquisite con il presente contratto.

Art. 8. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE**). Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente Atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni/beni

Nomina del DdE

TELEDIFE ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 94 del D.P.R. 236/2012 e del DM n.49/2018,, su proposta del RUP, nominerà il DdE entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del contratto e segnalazione del [REDACTED] nominerà il DdE entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del contratto, provvedendo entro 10 (dieci) giorni sempre dalla data di decorrenza del contratto a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

Il DdE sarà assistito da un assistente del DdE (in seguito denominato Assistente).

Compiti e responsabilità degli assistenti del DdE.

L'assistente svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre alla sorveglianza tecnica delle attività stabilite nella Specifica Tecnica per il proprio sito, egli provvederà a:

- facilitare l'esecuzione ed il coordinamento delle attività contrattuali;
- coordinare la messa a disposizione (GfX) dei locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti/materiali-eventuale f.o. (come da S.T.) alla Ditta;
- riferire periodicamente sull'andamento dei lavori nonché sulla corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli previsti dagli atti contrattuali;
- notificare tempestivamente eventuali variazioni e/o impedimenti per il proseguimento delle attività di competenza;
- analizzare i test memoranda, le procedure e le modalità di verifica delle prestazioni;
- effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del certificato attestante la buona esecuzione/verifica conformità delle prestazioni.
- effettuare le attività previste nella Specifica Tecnica;
- redigere, su richiesta del DdE, apposita Relazione Tecnica sull'esito della verifica di conformità;
- predisporre, contestualmente con la Ditta, le seguenti verbalizzazioni/certificazioni per le fasi di competenza:

- messa a disposizione di locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature / impianti/materiali-eventuale f.o. (come da S.T.) dell'A.D..

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dagli assistenti, dovranno essere inviati, entro i 10 (giorni) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al DdE ed a TELEDIFE 2.8.4.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente atto, l'assistente del DdE valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale dell'Assistente il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente atto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Messa a disposizione aree, locali, impianti, materiali

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di nomina, l'assistente metterà a disposizione della Ditta locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature / impianti/materiali-eventuale f.o. (come da S.T.) ubicati presso il proprio sito, interessato alle successive attività previste dal presente atto.

Ogni assistente predisporrà apposito "Verbale di messa a disposizione"

locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature / impianti/materiali-eventuale f.o. (come da S.T.), che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi a firma del DdE.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4 ed a TELEDIFE 10. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'Esecuzione provvederà a:

- redigere il "Verbale di avvio delle attività";
- redigere le verbalizzazioni, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinativo, oltre a quelle indicate nel presente articolo;
- notificare tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione dell'ordinativo;
- proporre a TELEDIFE, per l'approvazione, eventuali varianti o complementi alle condizioni tecniche, che si rendessero necessarie per la esatta esecuzione dell'ordinativo;
- verificare le prestazioni previste dall'ordinativo, con la possibilità di eseguire audit presso la Ditta (ISO:9001);
- redigere il "Certificato di ultimazione delle prestazioni" della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Il "Verbale di avvio delle attività" (unico), redatto dal DdE e sottoscritto dalla Ditta, farà esplicito richiamo ai citati "Verbal di messa a disposizione" locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature / impianti/materiali-eventuale f.o. (come da S.T.), predisposti dagli assistenti, a firma del DdE e sottoscritti dalla Ditta.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE. 2.8.4.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Ditta munito di apposita delega. Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto

Art. 9. TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel **D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Non sono previste attività/lavorazioni/consegne all'interno dei siti militari.

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 non hanno provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'assenza di rischi interferenti

E' fatto obbligo alla Ditta, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa, descritto nel Offerta tecnico-economica, è stato eseguito in modo conforme alla **Legge n. 46 del 05/03/1990** e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al Direttore dell'esecuzione all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

La Ditta si impegna a rispettare i previsti requisiti di sicurezza nello svolgimento delle attività di Manutenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e si assume ogni responsabilità per i casi di infortunio del proprio personale addetto e/o di terzi.

Art. 10. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

Località e termine di ultimazione delle prestazioni

Le forniture (tratta fibra ottica in DUI), con le modalità descritte nella Specifica Tecnica, dovranno essere rese disponibili per la verifica di conformità presso i siti interessati entro giorni dal Verbale di avvio delle attività.

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Ditta è tenuta a dare “**Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni**” (unica) almeno 15 giorni solari prima del termine stabilito, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.8.4 ed al D.d.E.

In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere il **Certificato di Conformità** e le “**norme di verifica di conformità ed accettazione**” (NVCA) nonché, ove applicabile, una **scheda di dettaglio** delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni. In allegato alla stessa comunicazione deve essere inviata la **documentazione di collaudo interno** della tratta in f.o., su supporto cartaceo e digitale opportunamente concordato, con le seguenti misure:

- Diagramma della potenza retrodiffusa;
- Lunghezza ottica della tratta;
- Attenuazione delle giunzioni e terminazioni;
- Attenuazione totale di sezione;
- Tracciato della prova riflettometrica;
- Valore della misura totale di attenuazione.

Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in lunghezza d’onda $\lambda = \text{■■■■■ nm}$ e/o $\lambda = \text{■■■■■ nm}$ mediante strumentazione OTDR (*Optical Time Domain Reflectometer*) a livello di *channel* (inclusando cioè le bretelle ottiche) mentre la misura di attenuazione totale di sezione sulla tratta sarà realizzata con un banco ottico (metodo dell’inserzione).

Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, la Ditta dovrà fornire il numero e una descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.

Dovranno, inoltre, essere inviati:

- schema complessivo della tratta con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi;
- planimetria stradale georeferenziata con indicazione dei punti d’ingresso dei cavi di accesso posati;
- un indirizzo di posta elettronica certificato e/o portale Web del *Customer Care*, il recapito (e-mail e numero di telefono) di un referente tecnico nonché la procedura di *escalation* verso un responsabile.

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme NCVA, TELEDIFE 2.8.4 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito “**Certificato di ultimazione delle prestazioni**”(unico), controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

La Ditta è tenuta a rilasciare, al momento della verifica della ultimazione della prestazione, un **documento (unico), sottoscritto dal legale rappresentante**, con il quale si assicura all’A.D., per il periodo indicato, il **Diritto d’Uso Irrevocabile (DUI/IRU)** della fibra (incluso di manutenzione) e si solleva l’A.D. da qualsiasi responsabilità verso terzi. Il termine di decorrenza del DUI avrà inizio dalla data di notifica alla Ditta dell’accettazione del diritto medesimo.

Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso la località di ultimazione delle prestazioni (siti interessati dal collegamento).

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dell’avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutta la fornitura alle caratteristiche indicate nel presente atto e nella Specifica Tecnica. La Commissione di Verifica di Conformità, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l’effettuazione di ulteriori prove tendenti ad accertare la rispondenza della fornitura a quanto previsto dal presente atto.

Durante la fase di verifica di conformità, dovrà essere verificata la consistenza qualitativa e quantitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, delle Norme di Verifica e Conformità ed Accettazione.

La Ditta, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica

Certificato di Verifica di Conformità

Al termine delle operazioni con esito favorevole, l'AD certificherà la conformità delle prestazioni eseguite dalla Ditta redigendo apposito "Certificato di conformità"(unico). In caso di esito negativo, dovrà essere redatto il "Verbale di verifica di conformità con esito negativo", indicandone le cause. L'originale (in bollo, a carico della Ditta) e nr. 4 (quattro) copie del "Certificato di conformità" (o del Verbale di verifica di conformità con esito negativo), controfirmato dal rappresentante della Ditta che avrà assistito alle operazioni di verifica, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà inviata, entro lo stesso termine, a TELEDIFE 10. In caso di verifica di conformità con esito negativo, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal "Verbale di verifica di conformità con esito negativo", ripresentare la fornitura non conforme ad una nuova verifica di conformità, dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute necessarie per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di ultimazione delle prestazioni.

Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita "Determinazione di accettazione" (unica) che verrà notificata da TELEDIFE 2.8.4 a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e del documento sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta con il quale si assicura all'A.D. dalla data di notifica di accettazione e per il periodo previsto il Diritto d'Uso Irrevocabile della coppia di fibra ottica (incluso di manutenzione) di cui alla S.T., anche al Responsabile dell'Ente dell'A.D., ed a TELEDIFE 10.

Art. 11. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione dell'atto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione" o settore 28 BEA 28 B "Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti". La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE). La Ditta si obbliga ad emettere per le forniture del presente atto il relativo Certificato di Conformità (CoC), secondo la normativa che ne regola l'emissione (firmato dal rappresentante della funzione qualità aziendale), con il quale si dichiara anche che i prodotti in fornitura sono conformi ai requisiti contrattuali. Per i soli apparati/apparecchiature acquisiti in sostituzione di quelli guasti, la Ditta dovrà presentare la certificazione di conformità, per comprovare che le apparecchiature in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti e alla Specifica Tecnica. Ove applicabile, gli apparati e le parti di ricambio (pdr) in fornitura, inoltre, dovranno essere conformi alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE). La Ditta non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il Sistema di Qualità se non in vigenza di un "Piano di Qualità", in seguito denominato solo Piano, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del D.d.E. entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto. Il D.d.E. approverà entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione il predetto Piano, o richiederà alla Ditta di apportarvi le necessarie modifiche od integrazioni. La Ditta, entro 10 (dieci) giorni successivi, provvederà ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, fino a che non riceverà l'approvazione da parte del D.d.E. I giorni eccedenti i 40 (quaranta), stabiliti dall'A.D. per l'approvazione del predetto Piano, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D., saranno considerati come giorni di ritardo e

comporteranno l'applicazione della penalità, di cui all'art. 17. L'approvazione del Piano dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'A.D. e controfirmato dal Rappresentante della Ditta. L'originale in bollo del "Verbale di approvazione del Piano della Qualità" dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. In caso di prestazioni effettuate in assenza del Piano accettato dall'A.D., o in contraddizione con il Piano stesso, il D.d.E. potrà chiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite. Se la nuova prestazione non fosse eseguibile, o qualora la Ditta si rifiutasse di effettuarla, tali cause potranno costituire oggetto di risoluzione del contratto. Ove applicabile, nel caso in cui la Ditta debba acquisire materiali e componenti da terzi, dovrà accertarsi che:

- copia degli ordini sia inviata, per conoscenza, anche al D.d.E.;
- siano previsti requisiti della qualità e modalità di certificazione del prodotto ovvero, in alternativa, dovrà provvedere direttamente all'attività di verifica ed accettazione dei materiali acquisiti.

La ditta dovrà comunque attenersi alle prescrizioni indicate nella Specifica Tecnica.

Art. 12. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Non è previsto il subappalto.

Art. 13. - CODIFICAZIONE

Per i materiali in fornitura la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC. Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900122. Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'Allegato "A" al presente Atto

Art. 14. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici, ecc.) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione. Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'Amministrazione Difesa (TELEDIFE). Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui vengono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, quest'ultima si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Ditta, si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna. Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi. La ditta dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nella Specifica Tecnica

Art. 15. GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Per l'intero periodo di validità del DUI, dalla data di accettazione, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento della forniture, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, in accordo agli SLA definiti in S.T. senza alcun addebito ulteriore per l'A.D..

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verifichino, specificandone le caratteristiche.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 8.4, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

Art. 16. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata delle forniture e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 17. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel presente atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,075% dell'importo totale del presente contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo rispetto ai termini di intervento di cui al precedente art. 15 per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,075% dell'importo totale. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento all'Amministrazione Difesa dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute;
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
- d) per ogni ora o giorno di ritardo negli interventi e/o nel ripristino dei collegamenti rispetto ai termini previsti nella specifica tecnica durante il periodo di validità del DUI è applicata una penale pari allo 0,075 % dell'importo totale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente atto, ove non diversamente sanzionato, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,075% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. ell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso, il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto. Le penali di cui al presente articolo e quelle relative al precedente art. 16 verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione di cui al successivo art. 24.

Il DdE/Cdo redigerà, al termine di ciascuna annualità del diritto d'uso acquisito regolato dal presente atto (Art. 7), un **“Verbale di Buona Esecuzione”** con il calcolo delle eventuali penali di cui al presente articolo, da inviare entro 10 giorni a TELEDIFE 2.8.4

Art. 18. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azione sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le forniture dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del DPR n.236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC, ed è immediatamente operativa. In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) nei casi di cui agli artt. 26 e 27;
- e) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;

• far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei componenti/apparati/apparecchiature in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e li può depositare, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 21. RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

Art. 22. SOSPENSIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo rispetto alla prevista chiusura collettiva. Resta inteso che i servizi di manutenzione in garanzia dovranno essere prestati senza soluzione di continuità, quindi i termini temporali relativi agli interventi non subiranno alcuna dilazione.

Art. 23. FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.), che colpiscano la Ditta, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 8.2.4, a TELEDIFE 10 ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 8.2.4 tramite il DdE.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 24. CAUZIONE/POLIZZA FIDEJUSSORIA

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, la Ditta presta cauzione a favore dell'A.D. per un importo pari al 10% dell'importo del presente atto. L'importo della garanzia è ridotto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Ditta sottoscriverà/rinnoverà inoltre una **specifica polizza fidejussoria** pari al 10 (dieci) % dell'ammontare del presente Atto a garanzia delle previsioni di cui all' Art. 17. (INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE) ciascuna annualità successiva al primo del diritto d'uso acquisito, regolato dal presente atto (Art. 7. DIRITTO D'USO ESCLUSIVO DELLA INFRASTRUTTURA). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo di detta polizza avverrà dietro domanda della Ditta in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE sulla base del relativo annuale Verbale di Buona Esecuzione, al termine di ogni anno di validità del diritto d'uso acquisito, regolato dal presente atto (Art. 7 DIRITTO D'USO ESCLUSIVO DELLA INFRASTRUTTURA).

Art. 25. PAGAMENTO

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità ed accettazione, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.

- **DUI (documento)**, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta, con il quale si assicura all'A.D., dalla data di notifica di accettazione e per il periodo previsto, il Diritto d'Uso Irrevocabile della coppia di fibra ottica (incluso di manutenzione) di cui alla S.T. e si solleva l'A.D. da qualsiasi responsabilità verso terzi (format in **Allegato "C"**);
- **Certificato di verifica di conformità;**
- **Fattura.**

La Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10^a Div.).

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione ed il verbale di verifica di conformità.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. n.192/2012, in considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della Difesa, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà, mediante l'emissione di apposito ordinativo diretto, con accredito sul conto corrente che la Ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante. Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Tale comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, costituirà parte integrante del presente ordinativo. Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo Posta Certificata. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La

Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice (CIG n. [REDACTED]). Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto. L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 27. - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente atto (Allegato "B"), ne costituisce parte integrante. Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente atto. Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R. A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa. L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 16. Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19.

Art. 28. CAUTELE RELATIVE A SOSTANZE NOCIVE. ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una **"Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH"** dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

Art. 29. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza contributiva del Documento Unico di regolarità Contributiva, l’Amministrazione provvederà ad operare le ritenute dovute, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Inadempienza Retributiva

In presenza di segnalazione di inadempienza retributiva, l’Amministrazione provvederà ad operare le ritenute secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 30. AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità le forniture, a causa dell’uscita di produzione dei materiali, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all’accettazione dell’A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l’A.D. procederà direttamente ad una variazione dell’importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell’A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 31. MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Le forniture potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 32. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. E' competente il FORO di ROMA.

Art. 33. VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – TELEDIFE 10.. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 34. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente ordinativo, a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono a totale carico della Ditta (comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02.12.2016).

Art. 35. VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.